

Reg. Sent. 1957/2024

n. 1649/2023 R.G. Tribunale

n. 2041/2022 R.G. notizie di reato

TRIBUNALE ORDINARIO DI PESCARA

- RITO ORDINARIO MONOCRATICO -

SENTENZA

(art. 544 e segg. c.p.p.)

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il GIUDICE del TRIBUNALE di PESCARA - dott. Antonio Schiraldi - alla pubblica udienza del giorno 16 dicembre 2024 ha pronunciato e pubblicato mediante lettura del dispositivo la seguente

SENTENZA

nei confronti di:

- (...) nato a (...) il (...), residente in (...) con domicilio eletto presso lo studio del difensore di fiducia, Avv. (...)

libero - assente

assistito e difeso di fiducia dall'Avv. (...) del Foro di Pescara

IMPUTATO

A) del reato p. e p. dagli artt. 81 cpv., 337 c.p. perchè usava violenza nei confronti dell'Ass. C.C. (...) e dell'Ass. C. (...), in servizio presso la Questura di Pescara, intenti a placarlo, essendo intervenuti a seguito di segnalazione di un'aggressione ai danni della madre e trovandolo in evidente stato di agitazione, ed accompagnarlo a tal fine in Ospedale, colpendoli con pugni e calci nel tentativo di divincolarsi;

In Pescara, il 23 aprile 2022

B) del reato p. e p. dagli artt. 81 cpv., 582, 585, c.l in rel. all'art. 576 n. 1), c.p. perchè, al fine di commettere il reato che precede, cagionava ai suddetti Ass. C.C. (...) e dell'Ass. C. (...) lesioni personali giudicate guaribili per entrambi in gg. 4, con il comportamento suddescritto;

In Pescara, il 23 aprile 2022

Con la recidiva, ex art. 99 co. 4 2° ipotesi c.p.

CONCLUSIONI DELLE PARTI

Con l'intervento di:

- Pubblico Ministero in persona della dott.ssa R. Romilio;
- Avv. (...), in sostituzione ex art. 97 co. 4 c.p.p. dell'Avv. (...), per l'imputato;

Le parti hanno concluso come da verbale.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con decreto ex art. 429 c.p.p. del 9 novembre 2023, emesso all'esito dell'udienza preliminare, il GUP del Tribunale di Pescara ha disposto il rinvio a giudizio di (...) dinanzi a questo Tribunale per rispondere dei reati trascritti in epigrafe.

Il processo si è articolato nelle seguenti udienze:

- Udienza dell'11 marzo 2024 nella quale il Tribunale, rilevata la mancata comparizione in udienza dell'imputato e non essendovi prova dell'effettiva conoscenza del processo in capo allo stesso, ha disposto il rinvio del processo a successiva udienza ordinando il rinnovo della notifica del decreto di rinvio a giudizio oltre che del verbale di udienza a mani proprie dell'imputato.
- Udienza del 13 maggio 2024 nella quale, verificata la regolare instaurazione del contraddittorio e dichiarata l'assenza dell'imputato, è stato aperto il dibattimento e sono state ammesse le richieste di prova delle parti (ivi comprese le produzioni documentali del P.M.).
- Udienza del 14 ottobre 2024 nella quale si è proceduto all'escussione dei testi del P.M., Ass. C. (...) della Questura di Pescara e Dott. (...); all'esito, le parti hanno rinunciato concordemente all'esame del teste del P.M., Ass. C. (...) della Questura di Pescara, e il Tribunale ha revocato l'ordinanza ammissiva della prova in tale parte.
- Udienza del 16 dicembre 2024 nella quale, sulle conclusioni delle parti, il Tribunale si è ritirato in camera di consiglio per la deliberazione, dando poi lettura del dispositivo della sentenza.

MOTIVI DELLA DECISIONE

All'esito dell'istruttoria svolta, ritiene questo Tribunale che:

- quanto al capo A) d'imputazione, risulti provata oltre ogni ragionevole dubbio la penale responsabilità di (...) per il reato ex art. 337 c.p. a lui ascritto;
- quanto al capo B) d'imputazione, risulti provata oltre ogni ragionevole dubbio la penale responsabilità di (...) per il reato ex art. 582 c.p. commesso in danno della persona offesa (...); il fatto di cui al capo B) d'imputazione commesso in danno della persona offesa (...) debba essere riqualificato nel reato di cui all'art. 581 c.p., con conseguente declaratoria di non doversi procedere in relazione a tale reato per assenza di querela.

I fatti possono ritenersi adeguatamente accertati alla luce della deposizione testimoniale dell'Ass. C. (...) della Questura di Pescara e della documentazione medica prodotta dal Pubblico Ministero.

In particolare, l'Ass. C. (...) ha riferito di essere intervenuto unitamente all'Ass. C. (...) presso l'abitazione di (...), madre dell'odierno imputato (...), a seguito di una richiesta di intervento della donna perchè suo figlio stava tenendo comportamenti del tutto fuori controllo.

Giunti sul posto, gli agenti avevano sentito sin dall'esterno dell'abitazione (...) proferire ad alta voce frasi ingiuriose e minacce di morte contro la propria madre, chiusa in bagno insieme alla sorella dell'imputato.

Non appena gli operanti erano entrati nell'abitazione, (...) era scappato in un'altra stanza. Quindi gli agenti avevano liberato dal bagno la madre e la sorella dell'imputato e avevano cercato di avere un contatto con (...) per calmarlo.

L'imputato, in un primo momento, era uscito dalla stanza tranquillamente, poi, all'improvviso, si era avventato contro gli operanti. Ne era nata una colluttazione, nella quale (...) aveva colpito con calci e pugni gli agenti. All'esito dello scontro, gli agenti erano riusciti ad ammanettare (...) e avevano chiamato l'ambulanza, nella quale l'imputato si era, infine, calmato. In quel frangente, peraltro, l'imputato aveva continuato a inveire contro sua madre e a minacciarla di morte.

Dai verbali di pronto soccorso in data 23 aprile 2022 si rileva che l'Ass. C. (...) è stato dimesso con la diagnosi di "contusione ginocchio dx in riferite percosse", con prognosi di giorni 4, e che l'Ass. C. (...) è stato dimesso con la prognosi di "riferite percosse", con prognosi di giorni 4.

Tanto premesso, non v'è dubbio che i fatti così ricostruiti integrino la fattispecie della resistenza a pubblico ufficiale, di cui sussistono sia l'elemento oggettivo che soggettivo.

Con riferimento al profilo oggettivo, si ravvisa nella condotta dell'imputato il requisito della violenza, consistita nell'avventarsi contro gli agenti (...) e (...) e dare avvio a una colluttazione con gli stessi, nella quale assestava calci e pugni al loro indirizzo.

Al contempo, deve specificarsi che la nozione di "atto di ufficio" comprende una vasta gamma di comportamenti umani, effettivamente o potenzialmente riconducibili all'incarico del pubblico ufficiale, tra i quali può essere compresa anche l'attività del riportare la calma tra i presenti, attesa la funzione di controllo dell'ordine pubblico di cui sono ordinariamente investite le forze dell'ordine. Sotto tale versante, la condotta tenuta da (...) integra gli estremi del requisito in esame, atteso che l'intervento delle forze dell'ordine era stato chiesto proprio per sedare i comportamenti dell'imputato, che, come anche direttamente udito dagli operanti sopraggiunti sul posto, stava ponendo in essere nei confronti della propria madre atteggiamenti ingiuriosi e gravemente minacciosi, tanto da averla indotta a chiudersi in bagno e a chiamare le forze dell'ordine perchè suo figlio era fuori controllo.

Con riferimento al profilo soggettivo, la condotta dell'agente è stata intenzionalmente diretta nei confronti degli operanti. In punto di dolo, il reato è punito a titolo di dolo specifico, in quanto è caratterizzato dalla volontà di opporsi con la violenza o minaccia al compimento dell'atto, con la consapevolezza che il soggetto contro il quale è diretta la violenza o la minaccia rivesta la qualifica di pubblico ufficiale e stia svolgendo un'attività del proprio ufficio.

(...), inoltre, nei porre in essere la complessiva azione aggressiva nei confronti degli operanti, ha causato lesioni personali in danno dell'Ass. C. (...), consistenti in "contusione ginocchio dx in riferite percosse", con prognosi di giorni 4. Può dunque concludersi che, nel compiere tali atti, l'odierno imputato abbia posto in essere la condotta punita dagli art. 582 e 585 c.p. nei confronti della predetta persona offesa. Sul punto va precisato come (...) abbia realizzato una violenza ulteriore rispetto a quella necessaria a resistere all'ufficiale che stava compiendo un atto del suo ufficio, vista la natura dell'aggressione eseguita. Per giurisprudenza consolidata, in casi come quello di specie, i due delitti concorrono (cfr. tra le altre, Cass., Sez. VI, 22/05/2013, n. 24554: 'Il delitto di resistenza a pubblico ufficiale assorbe soltanto quel minimo di violenza che si concretizza nella resistenza opposta al pubblico ufficiale che sta

compiendo un atto del proprio ufficio, non anche degli ulteriori atti violenti che, esorbitando da tali limiti, cagionino al medesimo lesioni personali, nel qual caso è configurabile il reato di lesioni personali").

Diversamente, va rilevato che, per quanto si desume dal verbale di dimissione emesso con riguardo all'Ass. C. (...), l'azione aggressiva di (...) nei confronti di tale persona offesa non abbia determinato conseguenze rilevanti in termini di lesioni personali, ma al più in termini di percosse, non emergendo in atti la prova di una "malattia" nel senso richiesto dall'art. 582 c.p..

Conseguentemente, alla luce delle risultanze istruttorie, la condotta contestata a (...) in danno della persona offesa Ass. C. (...) al capo B) dell'imputazione appare più correttamente riconducibile nel reato di percosse ex art. 581 c.p., e come tale va riqualificato.

Detta qualificazione giuridica del fatto fa sì che la perseguibilità dello stesso avrebbe richiesto la presenza della querela di parte. Tale atto, invero, risulta mancante nella documentazione acquisita al fascicolo processuale.

Pertanto, in difetto di valida querela, deve pronunciarsi sentenza di non doversi procedere nei confronti di (...) in ordine al reato di cui all'art. 581 c.p., così diversamente qualificato il fatto commesso in danno della persona offesa (...) contestato al capo B) dell'imputazione.

Passando al trattamento sanzionatorio, si ritiene sussistere l'aggravante di cui agli artt. 585-576, co. 1, c.p., in relazione all'art. 61, co. 1, n. 2), c.p. (aggravante della connessione teleologica) - perchè la violenza, con la quale l'imputato ha consapevolmente prodotto le lesioni in danno dell'Ass. C. (...), non risultava fine a sè stessa, ma è stata posta in essere allo scopo di resistere ai pubblici ufficiali (cfr. Cass. Sez. VI, 15/4/2008-7/7/2008, n. 27703).

In diritto si rileva che l'aggravante della connessione teleologica è applicabile anche nel caso in cui - come nella fattispecie in esame - il reato-mezzo (lesioni personali) e il reato-fine (resistenza) siano commessi con un'unica azione (ed. reati contestuali), "giacchè è irrilevante qualsiasi considerazione di ordine cronologico tra un reato e l'altro, posto il fondamento essenzialmente soggettivo dell'aggravante stessa nel nostro sistema legislativo, onde la contestualità del reato-fine e del reato-mezzo non può alterare in alcun modo il presupposto intenzionale che giustifica l'aggravante della pena e che si identifica con la maggiore pervicacia e pericolosità dell'agente, quante volte il reato-mezzo sia stato funzionalmente

preordinato per eseguirne un altro identificabile ed identificato" (cfr. Cass. sez. V, 29/4/1985, n. 4041).

La ritenuta sussistenza di detta aggravante rende il reato procedibile d'ufficio ai sensi dell'art. 582 comma 2 c.p..

Le condotte di resistenza e lesioni personali sono state consumate in un medesimo contesto spazio-temporale e quindi in esecuzione di un unico disegno criminoso. Può dunque trovare applicazione la disciplina sanzionatoria di cui all'art. 81 cpv. c.p..

Condivisibile, inoltre è la contestazione a carico dell'imputato della recidiva, da qualificarsi, tuttavia, in termini di recidiva specifica ed infraquinquennale (e non di recidiva ex art. 99, co. 4, c.p.), costituendo il reato in valutazione all'evidenza ulteriore manifestazione dell'inclinazione a delinquere che ha indotto l'imputato a rendersi autore dei reati documentati dal Certificato del Casellario Giudiziale in atti.

Nondimeno, si ritiene che l'imputato sia meritevole della concessione delle circostanze attenuanti generiche per meglio adeguare il trattamento sanzionatorio al complessivo disvalore del fatto, che non appare connotato da particolare gravità.

Parimenti, tenuto conto di quanto affermato dal Dott. (...) nel corso della sua deposizione testimoniale all'udienza del 14 ottobre 2024 e del contenuto del suo elaborato peritale prodotto all'udienza del 13 maggio 2024, può riconoscersi nei riguardi dell'imputato la circostanza attenuante del vizio parziale di mente ex art. 89 c.p.: il Dott. (...) ha invero ritenuto, con motivazione adeguata e convincente, a cui il Tribunale integralmente si riporta, che (...), al momento dei fatti per cui si procede, fosse affetto da un marcato disturbo schizoaffective cronico, non controllato da alcuna terapia farmacologica e in fase di scompenso, causalmente incidente sulla condotta da lui posta in essere e tale da averne scemato grandemente, ma non totalmente, la capacità di intendere e di volere.

L'attenuante di cui all'art. 89 c.p. e le attenuanti generiche possono essere valutate prevalenti sull'aggravante di cui all'art. 585-576 co. 1 c.p. e sulla recidiva specifica e infraquinquennale. Conseguentemente, tenuti presenti i parametri di cui all'art. 133 c.p., si ritiene che il trattamento sanzionatorio possa essere così determinato:

- pena base per la violazione più grave, individuata in quella di cui all'art. 337 c.p. commessa in danno dell'Ass. C. (...), quantificata nel minimo edittale di mesi 6 di reclusione, tenuto conto delle modalità e gravità della condotta tenuta;

- tale pena va ridotta per il riconoscimento dell'attenuante del vizio parziale di mente (previo giudizio di prevalenza di quest'ultima sull'aggravante di cui all'art. 585-576 co. 1 c.p. e sulla recidiva specifica e infraquinquennale), così da giungere alla pena di mesi 4 di reclusione;
- tale pena va ulteriormente ridotta per la concessione delle circostanze attenuanti generiche (previo giudizio di prevalenza di queste ultime sull'aggravante di cui all'art. 585-576 co. 1 c.p. e sulla recidiva specifica e infraquinquennale), così da giungere alla pena di mesi 3 di reclusione;
- tale pena va aumentata di mesi 1 di reclusione per la continuazione con il reato di cui all'art. 337 c.p. commesso in danno dell'Ass. C. (...) e di mesi 1 di reclusione per la continuazione con il reato di cui all'art. 582 c.p. commesso in danno dell'Ass. C. (...), così da giungere alla pena finale da irrogare in concreto a (...) nella misura di mesi 5 di reclusione.

Si ritiene non concedibile all'imputato il beneficio della sospensione condizionale della pena viste le risultanze del Certificato del Casellario Giudiziale in atti, da cui emergono precedenti condanne definitive per reati analoghi a quelli oggi in valutazione, da ciò derivando una prognosi negativa in ordine alla futura astensione dell'imputato dal commettere ulteriori reati. Dalla riconosciuta colpevolezza dell'imputato, infine, discende la sua condanna al pagamento delle spese processuali.

L'elevato numero dei procedimenti non consente la redazione immediata della motivazione della presente sentenza in camera di consiglio.

P.Q.M.

Visti gli artt. 533 e 535 c.p.p., dichiara (...) colpevole dei reati a lui ascritti al capo A) e del solo reato commesso in danno della persona offesa (...) a lui ascritto al capo B), uniti in continuazione tra loro; per l'effetto, ritenuto più grave il reato di cui al capo A) commesso in danno della persona offesa (...), ritenuta operante nel caso di specie la recidiva specifica ed infraquinquennale ex art. 99 co. 3 c.p., così riqualificata la contestata recidiva, riconosciute le circostanze attenuanti generiche e la circostanza attenuante del vizio parziale di mente, da ritenersi prevalenti sulla recidiva specifica ed infraquinquennale e sulla contestata aggravante, lo condanna alla pena di mesi cinque di reclusione oltre al pagamento delle spese processuali. Visto l'art. 529 c.p.p., dichiara non doversi procedere nei riguardi di (...) per il reato di cui all'art. 581 c.p., così diversamente qualificato il fatto commesso in danno della persona offesa (...) contestato al capo B) dell'imputazione, per assenza di querela.

Visto l'art. 544 c.p.p., fissa per il deposito della motivazione il termine di giorni novanta.

Pescara, 16.12.2024

Il Giudice